

STATUTO

*Testo approvato con delibera di Assemblea n. 4 del 23 gennaio 2006
ed entrato in vigore il 19 novembre 2006, dopo l'approvazione da parte di tutti gli enti;
aggiornato con la modifica statutaria decisa dall'Assemblea consortile con delibera n. 13 del 22/9/2008*

Art. 1

Costituzione e composizione

Il Consorzio per il Sistema bibliotecario di Abano Terme è stato costituito nel 1977 dai Comuni di Abano Terme, Battaglia Terme, Carrara S. Giorgio, Casalserugo, Galzignano, Maserà di Padova, Mestrino, Montegrotto Terme, Ponte S. Nicolò, Rubano, Saccolongo, Saonara e Teolo.

In adeguamento a quanto previsto dalla Legge 142/1990, è stato ricostituito nel 1995 dai seguenti Comuni: 1) Abano Terme, 2) Albignasego, 3) Battaglia Terme, 4) Cadoneghe, 5) Casalserugo, 6) Cervarese S. Croce, 7) Due Carrare, 8) Galzignano Terme, 9) Legnaro, 10) Limena, 11) Maserà di Padova, 12) Mestrino, 13) Montegrotto Terme, 14) Noventa Padovana, 15) Ponte S. Nicolò, 16) Rovolon, 17) Rubano, 18) Saccolongo, 19) Saonara, 20) Selvazzano Dentro, 21) Teolo, 22) Torreglia, 23) Veggiano, 24) Vigodarzere, 25) Vigonza, 26) Villafranca Padovana, 27) Vo'.

Alla luce della vigente legislazione di cui al TUEL, D.lvo 267/2000, il presente Statuto è approvato dai seguenti enti:

- Comune di: 1) Abano Terme, 2) Arquà Petrarca, 3) Albignasego, 4) Battaglia Terme, 5) Cadoneghe, 6) Cartura, 7) Casalserugo, 8) Cervarese Santa Croce, 9) Due Carrare, 10) Galzignano Terme, 11) Legnaro, 12) Limena, 13) Maserà di Padova, 14) Mestrino, 15) Montegrotto Terme, 16) Noventa Padovana, 17) Ponte S. Nicolò, 18) Rovolon, 19) Rubano, 20) Saccolongo, 21) Saonara, 22) Selvazzano Dentro, 23) Teolo, 24) Torreglia, 25) Veggiano, 26) Vigodarzere, 27) Vigonza, 28) Villafranca Padovana, 29) Vo';
- 30) Ente Parco dei Colli Euganei;
- 31) Provincia di Padova.

Art. 2

Denominazione e sede

Il "Consorzio per il Sistema bibliotecario di Abano Terme", cambia la denominazione in "Consorzio Biblioteche Padovane Associate (BPA)".

Ha sede in Abano Terme, in locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale del medesimo comune.

La sede del Consorzio è anche "centrale" per la gestione dei servizi alle biblioteche costituenti la rete bibliotecaria BPA; potranno essere predisposti altri punti di servizio nell'ambito dei comuni associati.

Art. 3

Finalità e funzioni

Finalità del Consorzio è il coordinamento e la gestione dei servizi bibliotecari di competenza degli enti associati, contribuendo alla creazione di un sistema di biblioteche, organizzato e funzionante in forma di "rete territoriale", il tutto secondo le norme e gli standard previsti dalla legislazione regionale vigente in materia.

Nello specifico, al Consorzio sono assegnati i seguenti compiti:

1. Organizzazione e messa a disposizione di servizi di supporto alle biblioteche, in particolare: - garantire ai bibliotecari e agli operatori consulenza biblioteconomica e bibliografica; - occuparsi dell'acquisizione e del trattamento dei libri e del materiale documentario; - curare e incrementare il catalogo collettivo in rete informatica; - gestire il prestito interbibliotecario;
2. A seguito di esplicito e diretto affidamento del singolo socio, gestione diretta della biblioteca e dei suoi servizi, regolata da uno specifico "contratto di servizio".

Il Consorzio può anche gestire attività e servizi in ambito archivistico e documentario, sulla base di quanto l'Assemblea dei soci vorrà specificatamente individuare in questo settore con apposito atto, al fine di armonizzare sul territorio i servizi archivistici con quelli bibliotecari.

Art. 4

Adesione di altri enti

Previa approvazione del presente statuto e relativa convenzione, possono entrare a far parte del Consorzio altri enti pubblici che abbiano nelle proprie finalità istituzionali anche i servizi di accesso alla documentazione, alla lettura e agli strumenti dello studio e della conoscenza.

L'adesione di nuovi soci é effettiva a seguito dell'avvenuta esecutività della deliberazione di Assemblea consortile.

Art. 5

Enti e società di partecipazione

Per il perseguimento delle finalità e delle funzioni di cui all'art. 3 e al fine di erogare servizi anche a terzi non soci, è consentito al Consorzio di dar vita o partecipare a fondazioni, associazioni, società di capitali o altri enti il cui oggetto, anche tramite l'esercizio di attività commerciale, sia connesso alle finalità del presente Statuto.

Art. 6

Durata e recesso

La durata del Consorzio è fissata in anni 20 (venti) a decorrere dalla data della formale entrata in vigore del presente statuto, con l'avvenuta esecutività degli atti deliberativi adottati da parte degli enti elencati all'art. 1.

E' facoltà degli enti associati prorogare tale durata per il tempo e secondo le condizioni stabilite con apposita convenzione integrativa, da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi dei rispettivi organi competenti.

La proroga è efficace a condizione che gli atti deliberativi di cui al comma precedente siano adottati ed esecutivi prima che inizi il decorso degli ultimi trenta giorni antecedenti il termine di durata dei venti anni fissati.

L'eventuale recesso da parte del singolo socio non può essere deciso prima di cinque anni dalla data di approvazione del presente Statuto. Dopo i cinque anni, il suddetto diritto può essere esercitato a mezzo lettera raccomandata da inviarsi al Consorzio entro il 30 giugno. Il recesso ha decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo ed è recepito, prima di tale data, dall'Assemblea nella sua prima riunione utile.

Anche gli enti che aderiscono al Consorzio in tempi successivi, come previsto all'art. 4, non possono esercitare la facoltà di recesso prima dei cinque anni dalla loro avvenuta adesione.

Qualora un ente socio, in difformità da quanto sopra stabilito, voglia comunque recedere prima della scadenza dei cinque anni, non gli è riconosciuto alcun diritto alla suddivisione proporzionale dei beni patrimoniali al momento della chiusura o cessazione naturale del Consorzio, così come previsto all'articolo successivo.

Art. 7

Trasferimento del patrimonio

Al momento di cessazione o di eventuale scioglimento del Consorzio, i suoi beni patrimoniali sono trasferiti a tutti gli enti che ne sono stati soci in misura proporzionale alla somma

dei versamenti annui fatti in ragione delle quote di partecipazione possedute, questo a partire dall'anno successivo alla precedente trasformazione del Consorzio avvenuta nel novembre 1995.

Come previsto all'art. 6, il trasferimento di beni patrimoniali non è riconosciuto agli enti che hanno deciso la loro uscita dal Consorzio senza il rispetto dei cinque anni fissati.

Per il personale dipendente dal Consorzio si prevede la mobilità nell'ambito degli enti associati o di altri enti, mantenendo gli inquadramenti di provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 8

Quote di partecipazione

Il numero di quote di partecipazione possedute da ciascun ente socio sono calcolate annualmente.

Ciascun ente socio ha responsabilità proporzionale al numero delle quote di partecipazione possedute e la rappresentatività in seno all'Assemblea è commisurata alle quote di partecipazione di ciascun ente socio.

Per gli enti elencati all'art. 1, le quote di partecipazione sono calcolate nel modo seguente:

- **per i Comuni:** in una unità di quota ogni 1.000 (mille) abitanti residenti nel comune al 31 dicembre dell'anno precedente cui si riferisce il Bilancio, con arrotondamento alle migliaia superiori per frazioni in eccesso a cinquecento;

- **per l'Ente Parco dei Colli Euganei:** in un numero di quote pari al numero dei comuni soci facenti parte del Parco regionale;

- **per la Provincia di Padova:** in un numero di quote pari al numero dei comuni soci.

Per gli enti che diventano soci successivamente, di cui all'art. 4, è l'Assemblea che, nel deliberare la loro entrata in Consorzio, stabilisce e approva il numero iniziale delle quote di partecipazione che, per quanto riguarda i comuni, non possono comunque essere superiori al numero delle quote calcolate sul numero dei loro residenti.

La quantificazione delle quote di partecipazione per i nuovi soci è calcolata sull'ammontare economico dei servizi di cui intendono usufruire, preso come valore-base l'unità di quota in quel momento corrisposta dagli enti già soci.

La conferma o l'eventuale variazione del valore economico dell'unità di quota è deliberata dall'Assemblea, unitamente all'approvazione del Bilancio di previsione annuale.

Le modalità e i tempi di versamento degli importi riferiti alle quote annue di partecipazione, nonché tutti gli altri conferimenti finanziari, sono fissati e approvati dall'Assemblea consortile.

Art. 9

Assemblea: composizione

L'Assemblea è composta da un rappresentante per ciascuno degli enti associati.

Ciascun rappresentante esercita in Assemblea le prerogative di voto in misura proporzionale alle quote di partecipazione possedute dall'ente rappresentato.

L'Assemblea è organo permanente, non soggetto a rinnovo per scadenze temporali, ma sottoposto a variazione nella compagine soltanto quando si verifichi la nuova elezione o nomina del titolare istituzionale o legale di quell'ente. In questo caso il neo eletto subentra di diritto come membro nell'Assemblea.

L'eventuale delega ad altra persona da parte del membro di diritto deve avvenire per iscritto e può essere permanente o limitata a ciascuna seduta dell'Assemblea stessa.

Art. 10

Assemblea: competenze

L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

Rientrano nelle sue attribuzioni :

- a- l'elezione, o revoca, del Presidente del Consorzio;
- b- l'elezione, o revoca, del Consiglio di amministrazione;
- c- la nomina del Revisore dei conti;
- d- l'accettazione di nuove adesioni e la presa d'atto di eventuali recessi;

- e- lo scioglimento del Consorzio BPA;
- f- l'approvazione del bilancio di previsione pluriennale e annuale, con i relativi piani-programma, nonché del Rendiconto di gestione annuo;
- g- l'approvazione delle linee di indirizzo generale riferite ai Regolamenti consortili da approvarsi da parte del Cda;
- h- l'esercizio della vigilanza e la verifica dei risultati di gestione;
- i- l'approvazione a dar vita o partecipare a fondazioni, associazioni, società di capitali, di cui all'art. 5 del presente Statuto.

Inoltre l'Assemblea approva, con le modalità fissate nel successivo art. 12, le modifiche statutarie nel rispetto delle finalità e funzioni fissate all'art. 3 del presente Statuto.

Art. 11

Assemblea: funzionamento

Le riunioni di Assemblea sono presiedute, senza diritto di voto, dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente.

L'Assemblea è convocata per iscritto dal Presidente o dal Vicepresidente, con un anticipo di almeno dieci giorni lavorativi sulla data di riunione. Agli avvisi di convocazione deve sempre essere allegato l'elenco degli argomenti da trattare nella seduta stabilita.

Il Presidente è tenuto a riunire l'Assemblea entro i trenta giorni successivi dalla richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei componenti che rappresentano almeno un terzo delle quote di partecipazione, mettendo all'ordine del giorno le questioni evidenziate.

L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti che rappresentano almeno la metà più uno delle quote di partecipazione.

L'Assemblea, in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei componenti che rappresentano almeno un terzo delle quote di partecipazione.

Gli enti entrati in Consorzio con l'assegnazione del numero delle quote associative calcolate sui servizi fruiti anziché sulla popolazione residente, non contribuiscono a determinare la validità delle sedute di Assemblea sopra previste, né quelle stabilite per l'elezione del Presidente e del Cda (art. 13 e 15), né quelle necessarie all'approvazione di modifiche statutarie (art. 12). Acquisiscono in ogni caso diritto di voto non appena l'Assemblea sia validamente costituita".¹

Ciascun componente dell'Assemblea dispone di un voto che ha valore plurimo in relazione alle quote di partecipazione possedute dall'ente rappresentato.

Ai componenti dell'Assemblea è corrisposta un'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione alle sedute, nella stessa misura fissata per i consiglieri comunali del comune dove ha sede legale il Consorzio.

La prima Assemblea utile dopo l'entrata in vigore del presente Statuto, è convocata dal Presidente in carica entro i sessanta giorni successivi. L'ordine del giorno deve prevedere l'elezione del Presidente e del Consiglio di amministrazione.

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, salvo nel caso in cui si debba deliberare su argomenti concernenti persone.

Le votazioni dell'Assemblea sono palesi e avvengono, normalmente, per alzata di mano.

Art. 12

Assemblea: deliberazioni

Normalmente è valida la deliberazione approvata a maggioranza semplice, sia dei voti che delle quote presenti alla seduta.

Per deliberare invece sugli argomenti sotto elencati, è necessaria la maggioranza assoluta sia dei voti che delle quote degli aventi diritto:

- elezione, o revoca, del Presidente del Consorzio e del Consiglio di Amministrazione (Cda);
- accettazione di nuove adesioni e la presa d'atto di eventuali recessi;
- scioglimento del Consorzio.

¹ Comma introdotto con Delibera di Assemblea consortile n. 13 del 22/9/2008.

Le deliberazioni che riguardano modifiche statutarie sono valide quando ottengono la maggioranza qualificata, ossia i 2/3 degli aventi diritto e i 2/3 delle rispettive quote di partecipazione.

Art. 13

Presidente: elezione

Può essere eletto Presidente del Consorzio qualsiasi cittadino in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e con doti ed esperienze professionali attinenti e funzionali alle attività e alle finalità dell'ente consortile.

Chi è eletto Presidente non può essere anche componente dell'Assemblea dei soci, salvo che nella sola seduta convocata ad eleggere gli organi consortili.

In occasione dell'elezione del Presidente, gli enti soci sono per tempo invitati dall'ente consortile a presentare i propri candidati e a far pervenire agli uffici i nominativi e relativi curricula.

La prima votazione è effettuata sui nominativi di tutti i candidati alla carica, tenuto presente che ciascun rappresentante può esprimere una sola preferenza.

Se dopo due votazioni nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta sia dei voti che delle quote degli aventi diritto, si procede al ballottaggio fra i due nominativi che, nella seconda votazione, hanno riportato il maggior numero di suffragi ed è eletto Presidente il candidato che nel ballottaggio ha ottenuto il maggior numero di suffragi.

Il Presidente, che dura in carica cinque anni, continua ad esercitare le proprie funzioni fino all'elezione del suo sostituto, garantendo l'ordinaria amministrazione ed adottando tutti gli atti che risultino urgenti e improrogabili per gli interessi dell'ente.

L'Assemblea è convocata a provvedere al rinnovo della carica di Presidente e dei componenti il Cda entro i trenta giorni successivi dall'intervenuta scadenza quinquennale.

In caso si verificano per il Presidente, prima della naturale scadenza, situazioni di dimissioni, impedimento o incompatibilità, l'Assemblea è convocata a provvedere alla surroga entro i sessanta giorni successivi a tale evenienza.

Il nuovo eletto dura fino alla naturale scadenza del Presidente sostituito. Nel frattempo, fino alla nuova nomina, il Vicepresidente assume le funzioni e le competenze di Presidente del Consorzio.

Art. 14

Presidente: competenze

Il Presidente è il legale rappresentante del Consorzio.

Spetta al Presidente:

- a) convocare e presiedere, senza diritto di voto, l'Assemblea dei soci;
- b) convocare e presiedere, con diritto di voto, il Consiglio di amministrazione;
- c) nominare, nella prima seduta utile e tra i componenti il Cda, il Vicepresidente;
- d) vigilare sull'andamento del Consorzio, sull'operato del Direttore e sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali;
- e) firmare gli atti di carattere istituzionale e i verbali di Assemblea e di Cda.

Art. 15

Cda: elezione

Il Consiglio di amministrazione è composto da sette persone, compreso il Presidente del Consorzio.

Può essere componente del Cda qualsiasi cittadino in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e con doti ed esperienze professionali attinenti e funzionali alle attività e alle finalità del Consorzio.

Chi è eletto componente del Cda non può essere anche componente dell'Assemblea dei soci, salvo che nella sola seduta convocata ad eleggere gli organi consortili.

Un membro del Cda è nominato di diritto dalla Provincia di Padova che, in occasione della seduta di Assemblea chiamata a eleggere tali organi, comunica formalmente il nominativo del componente da essa designato e non partecipa poi all'elezione dei restanti cinque componenti.

Tutti gli altri enti soci sono per tempo invitati dall'ente consortile a presentare i propri candidati e a far pervenire agli uffici i nominativi e relativi curricula.

La prima votazione è effettuata sui nominativi di tutti i candidati alla carica, tenuto presente che ciascun rappresentante può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze.

Se dopo due votazioni nessuno o parte dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta sia dei voti che delle quote degli aventi diritto, si procede al ballottaggio fra coloro che nella seconda votazione hanno riportato il maggior numero di suffragi e sono eletti i candidati che con tale procedura ottengono il maggior numero di suffragi.

Il Cda dura in carica cinque anni.

In caso di assenza non giustificata per tre volte consecutive alle riunioni di Cda, il componente è dichiarato decaduto e subito sostituito dall'Assemblea nella sua prima riunione utile.

Il Cda continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomina del nuovo Cda, per garantire l'ordinaria amministrazione e adottare tutti gli atti che risultino urgenti e improrogabili per gli interessi dell'ente.

L'Assemblea è convocata a provvedere al rinnovo delle cariche sociali entro i trenta giorni successivi alla scadenza del mandato quinquennale.

In caso si verificano, per un componente del Cda, dimissioni, decadenza, impedimento o incompatibilità prima della naturale scadenza quinquennale, l'Assemblea è convocata a provvedere alla surroga entro i novanta giorni successivi a tale evenienza.

Il nuovo componente eletto dura fino alla naturale scadenza di quel Cda.

Art. 16

Cda: competenze

Spetta al Cda compiere tutti gli atti che non siano riservati all'Assemblea, o che non rientrino nelle competenze del Presidente e del Direttore previste dalla legge o dallo statuto.

Spetta in particolare al Cda:

- a) sottoporre all'Assemblea le proposte degli atti fondamentali;
- b) approvare i Regolamenti interni, sulla base delle linee generali di indirizzo indicate nel presente Statuto o dall'Assemblea dei soci;
- c) provvedere al reclutamento del Direttore e del personale dipendente, sulla base dei criteri formulati in apposito Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- d) predisporre la bozza dei Bilanci previsionali e relativo Piano-programma;
- e) predisporre la Relazione sul Rendiconto di gestione annuale;
- f) approvare il testo dei "Contratti di servizio" che fissano i rapporti tra il Consorzio e i soci.

Art. 17

Cda: funzionamento

Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

Le riunioni del Cda non sono pubbliche e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

Tutti i componenti dispongono di un voto di uguale peso e le deliberazioni del Cda sono valide se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

In caso di parità di voto, è decisivo il voto del Presidente.

Per l'effettiva partecipazione alle riunioni di Cda, è riconosciuta ai componenti un'indennità di presenza pari a quella fissata per consiglieri comunali del comune dove ha sede legale il Consorzio.

Art. 18

Direttore del Consorzio

Al Direttore compete la responsabilità della gestione amministrativa e tecnica dell'attività consortile.

Il "Regolamento consortile di organizzazione degli uffici e dei servizi", nel rispetto della normativa di settore, determina i requisiti e le modalità di nomina del Direttore.

Il Direttore svolge tutte le attività gestionali e tecnico-manageriali, anche a rilevanza esterna, che non sono espressamente riservate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti ad altri soggetti.

In particolare:

- a) esegue le deliberazioni degli organi collegiali;
- b) formula proposte al Cda e presenta lo schema del piano-programma, del bilancio preventivo e del rendiconto di gestione;
- c) interviene alle riunioni del Cda e dell'Assemblea e redige i rispettivi verbali;
- d) formula e sottoscrive i pareri sulle proposte di deliberazione in ordine alle sue competenze;
- e) sottoscrive i “contratti di servizio” che regolano i rapporti con ciascuno degli enti soci;
- f) dirige il personale consortile e sottoscrive i contratti individuali di lavoro;
- g) ha facoltà di adottare provvedimenti disciplinari sulla base di quanto previsto nel Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- h) decide e sottoscrive i contratti di fornitura di beni e servizi nel rispetto del Regolamento consortile in materia;
- i) cura il regolare invio agli enti soci delle delibere di cui lo Statuto prevede la trasmissione;
- j) firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente.

Art. 19

Il personale

Per lo svolgimento della sua attività il Consorzio si avvale di personale proprio.

Il personale è assunto in base ai criteri e alle modalità fissate dal “*Regolamento consortile di organizzazione degli uffici e dei servizi*”, che il Cda è chiamato ad approvare entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.

Con l'approvazione di suddetto Regolamento, tramite il quale è definita la struttura organizzativa dell'ente e sono disciplinati i rapporti funzionali e di lavoro fra le sue componenti, il Cda, previa concertazione sindacale, può applicare al personale consortile il contratto collettivo nazionale di lavoro di Federculture, previsto per i dipendenti delle aziende dei servizi pubblici locali della cultura, del turismo, dello sport e del tempo libero.

Art. 20

Gestione economica e finanziaria

Il Consorzio informa la sua attività a criteri di efficienza ed efficacia nel rispetto dei vincoli di economicità ed ha l'obbligo del pareggio attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.

Per il finanziamento delle spese necessarie al sostegno dei servizi da erogare agli associati il Consorzio si avvale dei seguenti mezzi:

- fondo di dotazione e suoi eventuali incrementi, derivante dai proventi di acquisizione delle quote di partecipazione da parte dagli enti consorziati;
- proventi derivanti dalla gestione dei servizi;
- la partecipazione degli enti associati per la parte eventualmente non coperta dai proventi o per le acquisizioni patrimoniali;
- i mutui o prestiti assunti per la realizzazione di investimenti;
- i contributi conferiti dalla Regione del Veneto e dalla Provincia di Padova;
- contribuzioni e apporti finanziari da parte di privati anche a seguito di convenzioni.

Le spese sostenute dal Consorzio per l'erogazione di tutti i servizi saranno annualmente previste nell'apposito Piano-programma, approvato in sede di stesura del Bilancio di previsione.

Le modalità e le procedure di collegamento con gli enti consorziati per la gestione e il sostegno finanziario dei costi dei servizi sono stabiliti da apposito regolamento, che si ispira a criteri di efficienza, di efficacia, di economicità, di trasparenza e di semplicità delle scritture, di perseguimento del pareggio.

Qualora sussistano gravi e immotivati ritardi nel pagamento degli importi dovuti da parte degli enti soci e da altri, il Consorzio può avvalersi per la riscossione delle quote dovute della procedura prevista dall'art. 32 della legge 26 aprile 1983, n. 131, applicando cioè sulle somme dovute l'interesse legale.

Alla gestione finanziaria del Consorzio si applica l'ordinamento finanziario e contabile riservato dalla legge in vigore ai comuni e alle province e, in quanto compatibili, le norme previste per le aziende speciali di cui al Tuel D.lgs 267/2000.

Il servizio di tesoreria e cassa sarà affidato dal Cda ad un istituto di credito, in conformità alle vigenti disposizioni e dopo aver negoziato le condizioni di servizio.

Art. 21

Revisore dei conti

L'Assemblea dei soci nomina, come organo di controllo del Consorzio, un Revisore dei conti, scelto tra gli esperti indicati dalla normativa vigente per gli altri enti locali e fatte salve le incompatibilità previste dalla legge.

Il Revisore dei conti dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza ed è rieleggibile per una sola volta.

Il Revisore può assistere alle sedute dell'Assemblea e, su invito del Presidente, anche alle riunioni del Cda nelle quali si tratta di bilancio e di rendiconto di gestione.

Art. 22

Contratti di servizio

Il Consorzio è tenuto a regolare i rapporti con gli enti soci tramite appositi "contratti di servizio", da stipularsi sul calcolo delle quote di partecipazione possedute e delle eventuali corresponsioni decise dal singolo socio per servizi aggiuntivi.

Il "contratto di servizio", che trova i suoi parametri di riferimento nella delibera di Assemblea di approvazione del Bilancio annuale, deve indicare i contenuti, i costi, le modalità, i tempi di esecuzione e gli standard di qualità dei servizi da erogare.

Art. 23

Trasparenza degli atti amministrativi

Il Consorzio informa la propria attività ai principi della trasparenza e dell'imparzialità e garantisce il diritto di accesso agli atti amministrativi secondo le modalità stabilite per gli enti pubblici dalla vigente legislazione in materia.

Favorisce la più ampia diffusione delle notizie sulla propria attività e utilizza gli strumenti informativi che le moderne tecnologie di comunicazione rendono possibili.

A ogni ente socio devono essere inviate in visione, entro trenta giorni dalla loro adozione, le deliberazioni dell'Assemblea consortile.

Gli atti degli organi consortili, per i quali la legge, il presente statuto o altre norme prevedano la pubblicazione, sono resi noti e leggibili con l'affissione, in apposito spazio e per la durata prevista, in locali liberamente accessibili al pubblico ove ha sede il Consorzio.

Art. 24

Organi consultivi

E' organo consultivo del Consorzio l'*Assemblea dei bibliotecari*, costituita da tutti coloro che sono titolari della gestione dei servizi delle Biblioteche degli enti soci.

Per la composizione e il funzionamento dell'Assemblea dei bibliotecari è approvato dal CdA un apposito Regolamento.

Art. 25

Disposizione finale

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si osservano le disposizioni di legge vigenti.

C O N V E N Z I O N E

per l'adesione al Consorzio “Biblioteche Padovane Associate (BPA)”

L'anno duemila....., il giorno.....del mese di....., davanti a me
è comparso il/la signor/ra , quale rappresentante legale del Comune di.....
che dichiara con il mio consenso, di rinunciare ai testimoni.

P r e m e s s o

- che con Decreto del Prefetto di Padova, n. 926, Div. A/1 del 17/4/1977, è stato costituito il Consorzio per la gestione del Sistema bibliotecario di Abano Terme;
- che con atti successivi tale Statuto ha subito ulteriori variazioni e modifiche, approvate con provvedimenti di Consiglio Regionale;
- che gli enti già consorziati, secondo lo spirito e la lettera della Legge n. 142/90, nel 1995 hanno adeguato il testo statutario alla nuova normativa, accertando l'esistenza dei presupposti di ordine giuridico, economico, organizzativo e funzionale indicati dalle norme e pertanto hanno espresso la volontà di procedere alla trasformazione del Consorzio;
- che alla trasformazione del preesistente Consorzio sopra richiamata hanno aderito i seguenti Comuni: 1) Abano Terme, 2) Albignasego, 3) Battaglia Terme, 4) Cadoneghe, 5) Casalserugo, 6) Cervarese S. Croce, 7) Due Carrare, 8) Galzignano Terme, 9) Legnaro, 10) Limena, 11) Maserà di Padova, 12) Mestrino, 13) Montegrotto Terme, 14) Noventa Padovana, 15) Ponte S. Nicolò, 16) Rovolon, 17) Rubano, 18) Saccolongo, 19) Saonara, 20) Selvazzano Dentro, 21) Teolo, 22) Torreglia, 23) Veggiano, 24) Vigodarzere, 25) Vigonza, 26) Villafranca Padovana, 27) Vo'.
- Che l'Assemblea consortile con atto deliberativo n. 3 del 23 /01/2006 ha proposto agli enti già associati l'allegato nuovo testo statutario che, lasciando inalterata la configurazione giuridica e istituzionale del Consorzio, ha apportato significative modifiche nell'attuale articolato, così come approvato e descritto nell'allegato testo alla presente Convenzione;
- Che, alla luce della vigente legislazione di cui al TUEL D.Ivo 267/2000 e del vigente Statuto, le modifiche statutarie proposte nel testo allegato alla presente convenzione sono state approvate con apposito atto deliberativo da parte dei seguenti enti:
 - > Comune di: 1) Abano Terme; 2) Arquà Petrarca; 3) Albignasego; 4) Battaglia Terme; 5) Cadoneghe; 6) Cartura; 7) Casalserugo; 8) Cervarese Santa Croce; 9) Due Carrare; 10) Galzignano Terme; 11) Legnaro; 12) Limena; 13) Maserà di Padova; 14) Mestrino; 15) Montegrotto Terme; 16) Noventa Padovana; 17) Ponte S. Nicolò; 18) Rovolon; 19) Rubano; 20) Saccolongo; 21) Saonara; 22) Selvazzano Dentro; 23) Teolo; 24) Torreglia; 25) Veggiano; 26) Vigodarzere; 27) Vigonza; 28) Villafranca Padovana; 29) Vo';
 - > 30) Ente Parco dei Colli Euganei;
 - > 31) Provincia di Padova.
- **Richiamato** l'atto deliberativo n. in data , esecutivo a termini di legge, che il Consiglio dell'ente da me rappresentato ha adottato per l'approvazione della presente Convenzione e dell'allegato Statuto, al fine di far aderire questo ente al Consorzio “Biblioteche Padovane Associate”;

***Tutto ciò premesso, alla presenza del rappresentante legale sopra indicato
si conviene e si stipula quanto segue***

1. Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

2. I soggetti già precedentemente associati hanno convenuto di rinominare il “Consorzio per il Sistema bibliotecario di Abano Terme” in “CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE (BPA)”.
3. Le parti stabiliscono di continuare a perseguire le stesse finalità e le stesse funzioni precedenti e descritte all'art. 3 dell'allegato Statuto.
4. Gli Enti stipulanti convengono di fissare la durata del Consorzio in anni 20 (venti) a decorrere dalla data della formale entrata in vigore del presente statuto, con l'avvenuta esecutività degli atti deliberativi adottati da parte degli enti elencati all'art. 1 dello stesso.
5. Prima della scadenza convenzionale dell'accordo di cooperazione, ciascun ente ha facoltà di presentare richiesta di recesso dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla costituzione dello stesso. Suddetto diritto potrà essere esercitato con preavviso, a mezzo lettera raccomandata da inviarsi al Consorzio entro il 30 giugno. L'ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti rispetto all'anno in corso. Il recesso viene recepito, con le forme e modalità prescritte agli articoli 6 e 7 dell'allegato Statuto.
6. Ferma restando l'esigenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la gestione associata consortile, è consentita l'adesione di altri enti pubblici, con le forme e le modalità fissate agli articoli 4 e 8 dello Statuto riformulato. L'accettazione della domanda di ammissione di un nuovo socio è approvata dall'Assemblea consortile con la maggioranza assoluta sia dei voti che delle quote degli aventi diritto.
7. Ciascun ente associato aderisce al Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione. Le quote di partecipazione possedute da ciascun ente sono calcolate annualmente sulla base dei criteri determinati dall'art. 8 dell'allegato Statuto. La rappresentatività in seno all'Assemblea è commisurata alle quote in quel momento assegnate a ciascun ente consorziato.
8. Il patrimonio del Consorzio è costituito da tutti i beni che derivano per successione dalle diverse trasformazioni o modifiche statutarie fin qui operate, nonché dagli eventuali conferimenti degli enti aderenti o di altri. La consistenza dei beni consortili è determinata con apposito documento allegato alla convenzione al momento della firma. Alla cessazione o in caso di scioglimento del Consorzio il suo patrimonio viene trasferito agli enti consorziati in misura proporzionale alle quote di partecipazione, ma secondo i criteri fissati all'art. 7 dell'allegato Statuto. Per il personale dipendente dal Consorzio si prevede la mobilità nell'ambito degli enti associati o di altri enti, mantenendosi gli inquadramenti di provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
9. Gli enti consorziati si impegnano a partecipare alle spese del Consorzio, secondo quanto stabilito all'art. 20 dello Statuto. Il Consiglio di amministrazione dell'ente può stabilire di avvalersi, per la riscossione dei conferimenti finanziari dovuti dai partecipanti al Consorzio della procedura prevista dall'art. 32 della legge 26/4/83 n. 131.
10. La gestione associata, a prescindere dalla misura delle quote di partecipazione, deve assicurare la medesima identica cura e salvaguardia per gli interessi di tutti gli Enti partecipanti indistintamente.
11. Si conviene che ciascun ente facente parte del Consorzio ha diritto di sottoporre direttamente al Consiglio di amministrazione problemi e proposte attinenti l'attività consortile. La risposta e le risoluzioni conseguenti devono pervenire all'ente richiedente tempestivamente e comunque entro il termine di giorni sessanta dalla data di ricevimento della richiesta. Si conviene altresì, in base all'art. 11 dello Statuto, l'obbligo da parte del Presidente del Consorzio a riunire l'Assemblea, in un termine non superiore a trenta giorni, quando lo richieda almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea che rappresentano un terzo delle quote, inscrivendo all'ordine del giorno le questioni richieste. A ciascun ente consorziato saranno inviate in copia, entro 30 giorni dalla loro adozione, le deliberazioni di Assemblea Consorziale.
12. La presente convenzione è redatta in carta semplice, perché stipulata tra enti equiparati ad amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 16 della tabella allegata b del DPR 26/10/1972 n. 642.